



Corte II
B-5924/2012

Sentenza del 13 agosto 2013

Composizione

Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio),
Philippe Weissenberger, Maria Amgwerd,
cancelliere Alexander Moses.

Parti

I.S.S.E.A. SA - Università privata a distanza, 6982 Agno,
patrocinata dall'avv. Andres Alessandro Martini,
CSNLAW studio legale e notarile,
Via Nassa 21, Casella postale 5376, 6901 Lugano,
ricorrente,

contro

**Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e
l'innovazione SEFRI**,
Hallwylstrasse 4, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Partecipazione al programma Erasmus.

ferenza universitaria svizzera (art. 7 cpv. 1 della Convenzione del 14 dicembre 2000 tra la Confederazione e i Cantoni universitari sulla cooperazione nel settore universitario) e costituisce un marchio di qualità, il quale non conferisce al suo titolare il diritto a un aiuto finanziario federale (cfr. FF 1999 243, 355).

L'offerta formativa professionale di livello terziario contempla – all'infuori degli esami federali di professione o degli esami professionali federali superiori – le scuole specializzate superiori e le scuole universitarie professionali. Le prime sono istituite sulla base dell'art. 29 della legge sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 (LFPr, RS 412.10) e il riconoscimento dei loro cicli di formazione e studi postdiploma è regolato dall'ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori dell'11 marzo 2005 (OERic-SSS, RS 412.101.61). L'istituzione e l'esercizio di una scuola universitaria professionale soggiace, per contro, all'autorizzazione del Consiglio federale (art. 14 cpv. 1 della legge federale del 6 ottobre 1995 sulle scuole universitarie professionali [LSUP, RS 414.71]).

Da quanto esposto in precedenza, emerge che un'istituzione universitaria privata può ottenere l'accreditamento e con ciò un riconoscimento della qualità dell'offerta formativa proposta. Il semplice esercizio di un istituto universitario non è – contrariamente a quello di una scuola universitaria professionale – soggetto ad autorizzazione, ma si fonda sulla libertà della scienza e sulla libertà economica, come peraltro indicato nel preambolo dell'autorizzazione del Consiglio di Stato del 14 febbraio 2006 (cfr. anche sentenza del Tribunale federale 2P.88/2006 del 30 marzo 2007, consid. 3.1). Alla stessa stregua, detti istituti sono liberi di conferire titoli, senza che ciò presupponga un preventivo accreditamento delle rispettive formazioni. In questo senso, delle università private non titolari di una specifica autorizzazione o riconoscimento devono essere considerate, in termini generali, riconosciute dall'ordinamento giuridico nazionale e di principio ammesse, senza ulteriore formalità, all'esercizio della loro attività.

Nel caso concreto la CRUS, nello scritto del 4 marzo 2012 (doc. P), ha indicato che il Politecnico di Studi Aziendali – Università privata a distanza "è un'università privata che svolge l'attività dell'istruzione universitaria e conferisce titoli accademici in virtù del diritto alla libertà economica garantita dall'art. 27 della Costituzione federale svizzera. Come tale fa parte dello spazio formativo universitario svizzero". La ricorrente ne deduce di essere "certamente un istituto di istruzione superiore secondo la legisla-